

# REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

## I. NORME GENERALI

### **Articolo 1 – Costituzione**

L'Azienda acqua potabile (in seguito denominata "Azienda") è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 gennaio 1907 e del 27 dicembre 1920 ed è gestita e amministrata separatamente.

### **Articolo 2 – Fornitura d'acqua**

L'Azienda fornisce all'utenza l'acqua potabile, per uso domestico e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, rispettando i diritti acquisiti, ritenuto che le acque e gli impianti che ne formano l'oggetto siano conformi alle norme igienico-sanitarie.

### **Articolo 3 – Organizzazione**

Gli organi dell'Azienda sono:

- 1) il Consiglio Comunale
- 2) il Municipio

Funge da Commissione di revisione la Commissione della Gestione del Consiglio Comunale.

### **Articolo 4 – Competenze del Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale:

- 1) approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
- 2) esamina e approva il bilancio preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
- 3) decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
- 4) autorizza il Municipio a stare in causa;
- 5) stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell'Azienda.

## **Articolo 5 Competenze del Municipio**

Il Municipio risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio; inoltre:

- 1) presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- 2) propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere;
- 3) allestisce le tariffe e i regolamenti;
- 4) emana delle direttive per gli installatori concessionari;
- 5) nomina il personale necessario;
- 6) decide sulle proposte concernenti la nomina e il licenziamento degli impiegati e operai e risolve le misure disciplinari da applicarsi agli stessi, in quanto manchino il loro dovere;
- 7) appalta i lavori per nuove costruzioni e forniture. Le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto (art. 14 legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);
- 8) approva le domande per i nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
- 9) approva le "notifiche" per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti.
- 10) Fa eseguire ogni sei mesi un'ispezione generale dell'impianto, con particolare cura per i serbatoi e le prese;
- 11) Fa eseguire la pulizia generale dell'impianto una volta l'anno, aprendo le saracinesche di scarico nella parte più bassa dell'impianto per la pulizia delle tubazioni e il controllo di tutte le saracinesche e di tutti gli idranti;
- 12) Fa eseguire ispezioni speciali dopo le intemperie di particolare intensità e provvedere alle riparazioni urgenti;
- 13) Vigila sul funzionamento e provvede alla manutenzione degli impianti di potabilizzazione (cloratori).

## **Articolo 6 – Destinazione dell'avanzo o disavanzo**

L'eventuale avanzo o disavanzo d'esercizio risultante dal bilancio annuale, è capitalizzato.

## **Articolo 7 – Obbligo di prelievo**

L'acqua potabile deve essere prelevata unicamente dalla rete comunale.

## II. MODO D'EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

### **Articolo 8 – Modo d'erogazione**

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato; per l'alimentazione di fontane pubbliche, d'idranti, nonché per altri servizi pubblici;
- b) deflusso misurato; per usi domestici, industriali, commerciali e l'irrorazione di aree private;
- c) deflusso a forfait per cantieri edili;

### **Articolo 9 – Uso dell'acqua**

E' fatto divieto al proprietario di disporre dell'acqua in modo sproporzionato e per scopi che non siano quelli relativi al normale andamento dell'economia domestica o industriale-artigianale.

### **Articolo 10 – Forniture speciali**

Le eventuali forniture speciali possono essere concesse in conformità a una richiesta specifica e a dipendenza della momentanea disponibilità dell'Azienda.

### **Articolo 11 – Modalità di fornitura**

L'acqua è fornita in permanenza su tutta la rete di distribuzione.

L'azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura dell'acqua e alla regolarità della pressione.

### **Articolo 12 – Trattamento chimico**

L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale d'igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico. Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.

### III. RETE DI DISTRIBUZIONE ED ALLACCIAMENTI

#### **Articolo 13 – Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita di condotte posate di regola su aerea pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essere collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente all'Azienda che n'è l'unica proprietaria.

#### **Articolo 14 – Ampliamento**

L'ampliamento della rete è effettuato entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche dell'Azienda e dal rendimento delle nuove installazioni.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

#### **Articolo 15 – Allacciamento**

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Ogni edificio avrà di regola un allacciamento separato.

L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misura è eseguito dall'Azienda a spese del proprietario.

L'Azienda può autorizzare l'esecuzione tramite installatore concessionario.

L'allacciamento diventa di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e rimane di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

Le opere di manutenzione e di riparazione sono eseguite esclusivamente dall'Azienda. Le relative spese sono a carico dei rispettivi proprietari.

Le spese per la sostituzione di condotte vetuste o sottodimensionate sono interamente a carico del privato.

#### **Articolo 16 – costi di allacciamento**

I costi della condotta d'allacciamento con l'organo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono fatturati sulla base delle tariffe della SSIGA in vigore.

I costi relativi agli scavi e al ripristino della pavimentazione stradale sono a carico del proprietario dell'allacciamento e devono essere concordati direttamente con una ditta privata.

#### **Articolo 17 - diritto di accesso alla proprietà privata**

L'azienda può richiedere il diritto di accedere sull'area privata per la posa, la manutenzione e la riparazione di una condotta principale. In tale caso farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al Registro Fondiario a proprie spese.

#### **Articolo 18 - Domande d'allacciamento**

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata per iscritto tramite l'installatore concessionario sugli appositi formulari e corredata dai piani.

#### **Articolo 19 - Allacciamento temporaneo**

Allacciamenti temporanei come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio.

#### **Articolo 20 - Divieto**

E' fatto divieto al proprietario di permettere a terzi di collegarsi al suo allacciamento senza la necessaria autorizzazione.

### **IV. ABBONAMENTO**

#### **Articolo 21 - Concessione dell'abbonamento**

L'abbonamento è concesso unicamente al proprietario dell'immobile. Eccezionalmente e con il consenso scritto del proprietario, il Municipio può accordare l'abbonamento direttamente al locatario. In tal caso il proprietario ed il locatario sono debitori solidali nei confronti dell'Azienda.

## **Articolo 22 – Validità dell’abbonamento**

L’abbonamento ha inizio con la posa del contatore. A partire da questo momento l’utente è considerato come abbonato, ciò che implica l’accettazione di questo regolamento, delle tariffe e delle relative prescrizioni.

## **Articolo 23 – Obbligo di notifica**

Su richiesta l’abbonato è tenuto a notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà. Notifiche non veritiere saranno punite a giudizio del Municipio.

## **Articolo 24 – Tasse e tariffe**

### **1. Generalità**

La fatturazione comprende:

#### **a) Tassa annuale**

La tassa annuale da diritto all’utente di rimanere allacciato alla rete dell’acquedotto. Il Municipio tramite un’ordinanza Municipale, fissa le tasse entro i seguenti parametri:

	Minimo	Massimo
a) Case unifamiliari, appartamenti	Fr. 150.00	Fr. 350.00
b) Per alberghi, pensioni, ristoranti, motel, garni, hotel e simili:		
– con meno di 30 posti letto	Fr. 350.00	Fr. 700.00
– con più di 30 posti letto	Fr. 500.00	Fr. 1'000.00
c) Per negozi e commerci in genere; uffici, bar, banche, laboratori, studi medici garage, attività artigianali e simili	Fr. 250.00	Fr. 500.00

d) Per autorimesse e uso agricolo	Fr. 50.00	Fr. 150.00
e) Piscine (calcolate al metro cubo)	Fr. 5.00	Fr. 15.00

**b) Tassa sul consumo annuale**

La tassa sul consumo annuale corrisponde all'intero quantitativo d'acqua in m<sup>3</sup> utilizzato dall'abbonato nel periodo, moltiplicato per il prezzo unitario in vigore. Il prezzo dell'acqua al metro cubo è fissato dal Municipio tramite un'ordinanza municipale, entro i seguenti parametri:

minimo Fr. 0.50      massimo Fr. 2.00

**c) Tassa allacciamento**

La tassa di allacciamento è comprensiva del diritto di consumo d'acqua potabile edile. La posa del contatore è prevista unicamente a lavori di costruzione ultimati. La tassa è stabilita in funzione della cubatura (volumetria SIA).

Fr. 0.40 per m<sup>3</sup> di fabbricato, minimo Fr. 150.00

L'impresa edile e il proprietario dell'immobile sono debitori solidali nei confronti dell'Azienda.

**d) Tassa per scopi temporanei**

Per scopi ad uso temporaneo di non abbonati la tariffa sarà definita dal Municipio, proporzionalmente all'entità e al consumo dell'impianto.

Minimo      Fr. 50.00                      Massimo      Fr. 300.00

**e) Tassa per servizi pubblici comunali**

Per gli stabili ed installazioni comunali, idranti pubblici, fontane, ecc... non sarà prelevata nessuna tassa.

**f) Tasse con aziende o stabilimenti**

E' ammessa la stipulazione di una convenzione tra il Municipio e l'utente di Aziende o stabilimenti di particolare importanza.

**Articolo 25 - Durata e disdetta dell'abbonamento**

L'abbonamento avrà la durata minima di un anno a contare dal 1 gennaio o alla posa di un contatore.

Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà rinnovato anno per anno, salvo disdetta da notificare da una delle parti per iscritto, al più tardi, entro l'inizio del mese precedente a quello della scadenza.

**Articolo 26 - Cambiamento di proprietario**

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato per iscritto, da parte del proprietario precedente, entro la fine dell'anno in corso.

**V. INSTALLAZIONI INTERNE ED APPARECCHI**

**Articolo 27 - Installazioni interne**

L'installazione interna ha inizio dal contatore. E' attuata per cura ed a spese dell'abbonato e deve essere eseguita da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda e alle "direttive per l'esecuzione d'impianti d'acqua" edite dalla SSIGA. E' prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

**Articolo 28 - Obbligo di trasformazione**

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura o che rappresentano un danno per gli abitanti dell'immobile.

Se entro un congruo termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà far eseguire o eseguirà a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

#### **Articolo 29 – Controllo e collaudo**

Il collaudo degli impianti nuovi o trasformati è effettuato dal personale dell'Azienda o da un tecnico concessionario. L'Azienda può rifiutare la fornitura nel caso in cui gli impianti non fossero eseguiti secondo le prescrizioni.

#### **Articolo 30 – Diritto di sorveglianza**

L'abbonato deve consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso, a scopo di controllo ed in ogni tempo alla proprietà dove si trovano gli impianti d'acqua. Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso avrà per conseguenza l'immediata sospensione della fornitura.

#### **Articolo 31 – Riparazioni**

L'abbonato deve far eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti degli impianti di sua proprietà che gli sono segnalati dall'azienda. Quest'ultima non assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.

#### **Articolo 32 – Divieto**

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda.

#### **Articolo 33 – Impianto di trattamento dell'acqua**

Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio Federale di Sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta atta ad impedire ogni ritorno d'acqua. L'installazione d'impianti di trattamento è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

#### **Articolo 34 – Piscine**

Le piscine di volume utile superiore a 12 mc devono essere munite di un impianto di ricircolazione e di depurazione dell'acqua, conformi alle direttive cantonali. Il loro riempimento deve essere effettuato di regola durante il periodo notturno e previa autorizzazione dell'Azienda.

### **Articolo 35 – Obbligo di avvertimento**

L'abbonato deve immediatamente notificare all'Azienda ogni avaria che dovesse constatare alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura.

## VI. INTERRUZIONI O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

### **Articolo 36 – Interruzione o sospensione della fornitura di acqua**

- 1) mancanza d'acqua;
- 2) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento della rete di distribuzione;
- 3) imprevisti.

L'azienda provvede affinché le interruzioni siano limitate allo stretto necessario e non si assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi.

L'utente sarà in ogni caso tempestivamente informato sulle limitazioni o sospensioni prevedibili.

## VII. CONTATORI

### **Articolo 37 – Proprietà e posa**

Il contatore è di proprietà dell'Azienda. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Il contatore è posato, all'inizio della condotta interna, a cura dell'Azienda o di un installatore autorizzato a spese dell'abbonato.

E' proibita la posa di un riduttore di pressione prima del passaggio dell'acqua del contatore.

### **Articolo 38 – Ubicazione del contatore**

Il contatore deve essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo, dal calore e da ogni altro fattore che possa deteriorarlo.

La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

### **Articolo 39 – Protezione del contatore per i campi**

Il contatore utilizzato per l'erogazione d'acqua destinata all'irrorazione dei campi deve essere protetto dal gelo e da ogni altro possibile deterioramento con una cameretta eseguita secondo le prescrizioni dell'Azienda.

### **Articolo 40 – Guasti del contatore**

Ogni guasto prodotto dal contatore per effetto del fuoco, del gelo o per negligenza dell'abbonato, sarà riparato a sue spese.

E' fatto d'obbligo all'abbonato di segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi guasto al contatore.

### **Articolo 41 – Verifica del contatore**

La verifica del contatore è eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In caso di contestazione del funzionamento, l'abbonato può richiederne per iscritto la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5 per cento. Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonante reclamante. In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per l'anno in corso, sarà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente dell'anno precedente.

### **Articolo 42 – Sigillo del contatore**

E' vietato manomettere il sigillo del contatore.

### **Articolo 43 – Assicurazione del contatore**

Il proprietario deve far menzionare il contatore nella polizza di assicurazione contro l'incendio.

### **Articolo 44 – Bocche antincendio**

L'alimentazione di bocche antincendio può essere autorizzata dall'Azienda se le stesse sono previste nel piano di prevenzione approvato dall'autorità competente.

Il rubinetto collegante la diramazione con allacciamento prima del contatore sarà sigillato dall'Azienda.

E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso d'incendio.

## VIII FATTURAZIONE E PAGAMENTO

### **Articolo 45 - Conteggio**

L'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua registrata dal contatore e della tassa annuale.

### **Articolo 46 - Fatturazione**

Il consumo è fatturato all'abbonato a intervalli determinati dall'Azienda, di regola annualmente.

### **Articolo 47 - Modo di pagamento**

L'Azienda stabilisce il modo ed i termini di pagamento. Se l'abbonato non osserva i termini prescritti dovrà sopportare le spese di richiamo causate da tale ritardo.

### **Articolo 48 - Mora del pagamento ed incasso forzoso**

Nei confronti dell'abbonato che non avrà provveduto al pagamento entro il termine fissato, si procederà in via esecutiva.

### **Articolo 49 - Garanzia**

L'azienda può esigere il deposito di una garanzia prima di concedere la fornitura dell'acqua.

## IX. FORO

### **Articolo 50 - Foro**

In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Lugano.

### **Articolo 51 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e particolarmente il regolamento del 1985 ed entra in vigore retroattivamente dal 1 gennaio 1994, riservato l'approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato.